

## D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.u.o. 15 gennaio 2013 - n. 142

**Progetto del secondo lotto della tangenziale di Roverbella, di collegamento tra la ex SS 249 "Gardesana Orientale" (tratto nord) e la SP 17 "Postumia" (tratto ovest). Proponente: Provincia di Mantova - Settore Progettazione della viabilità e delle infrastrutture. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SVILUPPO SOSTENIBILE E VALUTAZIONI AMBIENTALI  
OMISSIS  
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il progetto del secondo lotto della tangenziale di Roverbella, di collegamento tra la SP (ex SS) 249 «Gardesana orientale» (tratto nord) e la SP n. 17 «Postumia» (tratto ovest), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla Provincia di Mantova, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione del progetto in parola:

a. in sede di redazione del progetto esecutivo siano dettagliati:

- il piano della cantierizzazione che definisca l'approntamento, la gestione [rumore, polveri, movimento e stoccaggio dei materiali e dei rifiuti, protezione della risorsa idrica] e la sistemazione finale delle aree di cantiere, la viabilità di accesso ed il cronoprogramma dei lavori;
- la caratterizzazione geotecnica e idraulica dei terreni interessati e dell'acquifero sotterraneo, ferma restando l'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008;
- il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e degli sversamenti accidentali sulla piattaforma stradale;
- il sistema di illuminazione, in conformità alle indicazioni della l.r. 17/2000 e della d.g.r. VII/6162 del 20 settembre 2001 relative al contrasto all'inquinamento luminoso;

b. contestualmente il proponente sviluppi esecutivamente, in accordo con il Comune di Roverbella, il progetto degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale prospettati nello studio preliminare ambientale, al fine di mantenere e rafforzare la rete ecologica, i livelli di biodiversità e il movimento della fauna, perseguendo in particolare:

- il mantenimento o ripristino della permeabilità ecologica, del corridoio ecologico di secondo livello parzialmente interferito, attraverso l'acquisizione delle fasce residuali generate dall'intervento e di ulteriori aree, nella maggiore possibile superficie, nell'intorno del tracciato di progetto;
- la definizione e localizzazione di siepi e filari lungo il tracciato, dei by-pass faunistici, e delle opere di mitigazione acustica presso specifici recettori;
- la ricostruzione della rete irrigua superficiale interferita, con manufatti idonei a facilitare il passaggio della fauna locale, e la puntuale ricucitura della trama degli elementi costitutivi del paesaggio agrario;
- la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale dovrà avvenire, ovunque tecnicamente possibile, contestualmente alla costruzione della strada;

c. per lo sviluppo di quanto al punto precedente si farà riferimento, tra l'altro:

- alle d.g.r. 8/8515 del 26 novembre 2008 «Modalità di attuazione della rete ecologica regionale» e 8/10962 del 30 dicembre 2009 «Rete ecologica regionale: approvazione degli elaborati finali», per la ricucitura del contesto ecosistemico;
- al decreto regionale n. 4517 del 7 maggio 2007 [sul BURL n. 21 del 22 maggio 2007, 1° suppl. straord.] relativo ai «criteri e indirizzi tecnico - progettuali per il miglioramento del rapporto tra infrastrutture stradali e ambiente naturale», in particolare il cap.7 in merito alla definizione delle misure di compensazione e risarcimento;

d. durante la fase di costruzione sia garantita la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee, dando puntuale attuazione agli interventi ed azioni proposti nello studio preliminare ambientale; al termine dei lavori tutti i siti di cantiere, le piste di accesso, i depositi temporanei di materiali d'uso o di risulta siano tempestivamente smantellati, provvedendo alla rinaturalizzazione dei sedimi e al ripristino della fertilità dei suoli, e con particolare attenzione alle sistemazioni idrauliche superficiali;

e. il proponente inoltre definisca ed attui un programma di monitoraggio acustico post operam nell'intorno del tracciato, per verificare l'effettiva compatibilità della situazione con i limiti normativi in funzione delle destinazioni d'uso delle aree interessate, e definire di conseguenza il corretto dimensionamento di eventuali ulteriori opere di mitigazione in punti singolari; presupposti e modalità di conduzione del monitoraggio siano definiti in accordo con ARPA Lombardia, alla quale dovranno essere trasmessi - oltre che al Comune di Roverbella - i relativi risultati, per la validazione e l'assunzione di provvedimenti conseguenti;

2. la Provincia di Mantova - Settore progettazione della viabilità e delle infrastrutture, in qualità - oltre che di proponente - di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, e il Comune di Roverbella, sono tenuti a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, da recepirsi nel provvedimento di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

3. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente decreto alla proponente Provincia di Mantova - Settore progettazione della viabilità e delle infrastrutture;

5. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa il comune di Roverbella ed ARPA Lombardia;

6. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/);

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente  
Filippo Dadone